



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 18 settembre 2018

**DETERMINAZIONE N. 105/SG: PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 202/2012
"COSTRUZIONI LU.N.A. SRL"- RINUNCIA AL CREDITO**

IL SEGRETARIO GENERALE

vista la domanda di mediazione presentata in data 31.7.2012 dall'avv. Stefano Ricci, in nome e per conto del sig. Fabio Bonomi, legale rappresentante della società Costruzioni Lu.n.a. srl, nei confronti di Banca Credito Bergamasco spa;

ricordato che le parti hanno partecipato agli incontri di mediazione in data 10.10.2012, 30.10.2012 e 12.11.2012 e che tuttavia la parte promotrice, Costruzioni Lu.n.a. srl non ha provveduto al versamento delle indennità di mediazione come dovute in base al D.M. 180/2010;

preso atto che la Segreteria dell'Organismo di Mediazione ha dapprima richiesto informalmente il pagamento allo studio legale dell'avv. Stefano Ricci, a mezzo e-mail in data 30.10.2012 e 12.11.2012;

considerato che in data 25.1.2013 la Segreteria dell'Organismo di Mediazione ha sollecitato il pagamento con raccomandata A/R, regolarmente notificata in data 8.2.2013 al signor Bonomi Fabio, contenente la fattura n. 21 del 23.1.2013 dell'importo di € 806,26 (IVA al 21% compresa);

preso atto inoltre che, perdurando l'inadempimento, in data 4.9.2013 è stata formulata diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di 15 giorni, regolarmente notificata a mezzo P.E.C. prot. 30077 alla società debitrice e all'avv. Stefano Ricci, destinatario, quale difensore, delle precedenti richieste bonarie di pagamento;

rilevato che in data 11 marzo 2014 è stata emessa, nei confronti di Bonomi Fabio e Costruzioni Lu.n.a. srl, l'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639 e che entrambi sono risultati irreperibili;

preso atto che nel 2016 è intervenuto il fallimento della società;

verificato che la Camera di Commercio vantava nei confronti della medesima società un credito da diritto annuale pari a € 1.287, 97 e che per tale credito il competente dirigente, preso atto del fallimento, in ottemperanza alla deliberazione n.

118/2013 della Giunta Camerale ha disposto la rinuncia all'insinuazione fallimentare, avendo verificato che non sussistevano i presupposti per procedere utilmente al recupero;

ritenuto che le valutazioni in ordine alla insussistenza dei presupposti per procedere utilmente all'insinuazione effettuate dal dirigente dell'area anagrafica siano condivisibili anche con riferimento al credito relativo alle spese di mediazione;

ricordato che sono state rispettate le linee operative definite con deliberazione della Giunta camerale n. 18 del 10 febbraio 2014, ovvero:

- l'ufficio ha proceduto alla richiesta stragiudiziale del *quantum* dovuto;
- non sono state avanzate richieste di rateizzazione o proposte di transazione da parte del debitore;
- nell'anno 2016, con riferimento al credito da diritto annuale relativo alla medesima società, il competente dirigente ha disposto la rinuncia all'insinuazione fallimentare, verificato che non sussistevano i presupposti per procedere utilmente;
- l'impresa "Costruzioni Lu.n.a. srl" è attualmente in fallimento;
- non risultano tuttora beni mobili/immobili liberi da vincoli e pertanto continuano a non sussistere i presupposti per procedere utilmente al recupero del credito;

considerato che pertanto è stato tentato in vario modo il recupero del credito, che non pare realizzabile;

tenuto conto che l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1, legge n. 241/1990, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, tra cui quello di proporzionalità;

considerato che il ricorso ad un recupero coattivo dei crediti affidato all'avvocato esterno, a cui debbono aggiungersi i tempi della procedura esecutiva e l'assoluta incertezza del recupero del *quantum* dovuto, anche in considerazione del fatto che gli importi da riscuotere si collocano in una fascia medio-bassa e non consentono di effettuare pignoramenti immobiliari, comporta un costo che è superiore alla somma da introitare;

tenuto anche conto che, a valere sul Bilancio d'esercizio 2016, si era provveduto alla svalutazione contabile di tale credito;

visto il parere favorevole del dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del mercato;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9

febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali 2018, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 2.1.2018 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di rinunciare, per i motivi in premessa citati, al credito vantato nei confronti dell'impresa "Costruzioni Lu.n.a. srl" per un importo pari a € 806,26 (IVA compresa);
- b) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria e controllo di gestione ad effettuare tutte le conseguenti scritture contabili.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)